

Direzione Regionale della Sicilia

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalita' generale

Palermo,

2 2 OTT. 2010

REGISTRO FIAT ITALIANO ASSOCIAZIONE VIA CESARE BATTISTI 2 10123 TORINO (TO)

Prot. 2010 69596

dariodibello@dottorini.com

OGGETTO: Auto storiche.

Interpello 920-225/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. REGISTRO FIAT ITALIANO ASSOCIAZIONE Codice Fiscale 05810070010 Partita IVA 05810070010 Istanza presentata il 10/08/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 63 della L n. 342 del 2000, è stato esposto il seguente

QUESITO

Al fine di poter correttamente orientare i propri iscritti, il Registro Italiano FIAT (RFI) ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 63 della legge n. 342/2000 in materia di assoggettamento alla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico ed artistico.

Più in particolare l'Ente istante, in virtù del contenuto del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 contenente la "Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in

dariodibello@dottorini.com

circolazione e la revisione periodica", ha chiesto di conoscere se la documentazione rilasciata dall'RFI ovvero l'iscrizione nei registri storici sia di per se sufficiente a dimostrare l'esistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione in commento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente istante proprio sulla scorta del contenuto del citato Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ritiene che l'iscrizione di autoveicoli nel Registro Storico tenuto del RFI rappresenti di per se condizione per fruire dell'agevolazione disciplinata dall'art. 63 della legge n. 342/2000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare e pregiudiziale si segnala che la risposta alla richiesta di consulenza giuridica viene resa nell'ambito delle competenze svolte dalla scrivente in materia di tasse automobilistiche.

Ed invero, mentre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 10, della legge 27/12/1997 n. 449, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo in materia di tasse automobilistiche sono demandati alle Regioni a statuto ordinario, le stesse attività sono svolte direttamente dalla scrivente per le Regioni a Statuto speciale.

Orbene, relativamente all'esenzione della tassa automobilistica si ritiene di potere condividere quanto rappresentato dall'Ente istante, relativamente alla non obbligatorietà dell'iscrizione nei registri storici ASI, al fine di poter fruire dell'agevolazione in argomento.

Al riguardo, si osserva, infatti, che, come è noto, il comma 2 dell'art. 63 della legge n.342/2000, prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per "gli

dariodibello@dottorini.com

autoveicoli (...) di particolare interesse storico e collezionistico" immatricolati da almeno 20 anni".

"Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli, i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume". Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce, poi, che "1 veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione dall' ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMl. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

Pertanto, per il riconoscimento del beneficio ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico non è più richiesto il requisito dell'iscrizione nei registri storici, precedentemente previsto per i veicoli d'interesse storico.

Infatti, il citato comma 2 dell'art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio: per il riconoscimento dello specifico regime di favore non è, quindi, prevista la presentazione all'ASI, o ad altro ente preposto alla tenuta di elenchi di tali veicoli, di alcuna domanda o richiesta di iscrizione in un registro storico, ma è necessario che i veicoli ultraventennali siano individuati dall'ASI con propria determinazione tenuto conto delle caratteristiche precisate al comma 2 dell'articolo 63, lettere a), b) e c).

Per completezza si ricorda che il comma 4 dell'articolo in commento stabilisce che i predetti veicoli sono assoggettati - in caso di utilizzazione sulla pubblica strada - ad una tassa di circolazione forfetaria annuale.

Alla luce di quanto sopra, il cittadino possessore di un veicolo ultraventennale deve stabilire autonomamente, se lo stesso rispetta le condizioni minime stabilite dall'ASI nella propria determinazione annuale e, quindi, se può fruire dell'agevolazione in dariodibello@dottorini.com

esame.

Ovviamente, la carenza dei requisiti richiesti comporta il recupero della tassa dovuta e

l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Si osserva, poi, che normalmente la "determinazione" dell'ASI non contempla un

elenco di veicoli, ma si limita a descrivere i requisiti minimi (riconducibili

sostanzialmente all'autenticità e all'originalità del veicolo nelle parti essenziali che lo

compongono), per poter fruire dell'agevolazione in commento.

Più in particolare la "determinazione" dell'ASI, per ciscun veicolo, indica dei requisiti

di storicità del veicoli ovvero:

- carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;

- motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;

- intemi/selleria decorosi.

Orbene, dall'esame delle disposizioni contenute all'art. 4 - commi 1 e 3 - del Decreto

Ministeriale 17 dicembre 2009 si evince che:

il certificato di rilevanza storica e collezionistica attesta la data di costruzione, la

marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di

tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alal circolazione, la sussistenza ed

elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché di quelle

modificate o sostituite;

in ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non

previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio [.] relativa alla

corretta conservazione del veicolo.

Alla luce delle considerazione che precedono i certificati di rilevanza storica rilasciati

dell'RFI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D:M. 17 dicembre 2009 risultano

soddisfare i requisiti previsti dall'art. 63 della legge n. 342/2000.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Castrenze Giamportone